



ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ART. 1 DEL D. LGS. N. 360 DEL 28.09.1998

ADOZIONE CON REGOLAMENTO E PUBBLICAZIONE DELIBERA

➤ Articolo 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998

«***I comuni, con regolamento** adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, **possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale** di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. **Con il medesimo regolamento** di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»*

ALIQUOTA E ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

➤ **Articolo 1 comma 3 bis del D. Lgs. n. 360/1998**

«Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»

➤ **I comuni possono** istituire un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, con la facoltà di introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito dichiarato superi detto limite.

ALIQUOTE PER SCAGLIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

➤ I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA
Se composto solo da redditi fondiari (terreni + fabbricati) fino a 500,00	0
Se composto solo da redditi di pensione fino a 7.500,00+redditi di terreni fino 185,92+reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze	0
fino a euro 15.000,00	23
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41
oltre a euro 75.000,00	43

IL VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

- **L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio** dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
- **Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.** L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

L'ACCERTAMENTO CONTABILE E L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

- L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene **sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti.**
- Ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili.
- Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono **versati** alle province e **ai comuni**

LA RIDUZIONE DI GETTITO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

- L'addizionale comunale IRPEF risente in maniera diretta degli effetti della crisi economica, tenuto conto della contrazione dei redditi che saranno dichiarati per l'anno 2020 e per l'anno 2021 dai contribuenti.
- L'addizionale comunale IRPEF è normalmente riscossa nell'esercizio successivo e quindi la contrazione del gettito sarà principalmente rilevata nei Bilanci comunali 2021 e 2022. Le stime di calo del **PIL 2020 si attestano intorno al -10%**, con parziale recupero nel **2021 con previsione del +4%**.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. CESARE CAVA

www.finanzalocale.net